

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PUBBLICITA' E PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN BASE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS 507 DEL 15/11/1993.

CAPO I DELLE NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene redatto in conformità all'art. 3 del D. Lgs. 507 del 15/ 11/1993 ed intende disciplinare i criteri di applicazione dell'imposta di pubblicità e dell'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti del presente regolamento, rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Per effetto dell'art. 2 del D. Lgs. 507 il Comune di Mortara appartiene alla IV classe in quanto la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso come risulta dai dati pubblicati annualmente dell'ISTAT, ammonta a 14.206 unità.

ART. 4 MAGGIORAZIONE DELLE TARIFFE PER COMUNI TURISTICI (art. 3 comma 6 D. lgs. 507)

Il Comune di Mortara è definibile ad ogni effetto Comune di rilevanza turistica, per cui le tariffe riferite alla pubblicità di cui agli art. 12 comma 2, 14 commi 2, 3, 4 e 5, art. 15 e per le affissioni commerciali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 507/93, sono aumentate del 50% per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre corrispondenti ai massimi flussi turistici riscontrabili nel Comune di Mortara.

ART. 5 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALI DEGLI IMPIANTI (art. 3 comma 3 D. lgs 507)

I criteri generali a cui il Comune o il Concessionario dovrà attenersi nella stesura del piano generale, che comprenderà, comunque, gli attuali spazi esistenti ed i nuovi nel caso di constatata necessità, sono i seguenti:

- Gli impianti e le località prescelte per la loro eventuale collocazione, dovranno rispettare il territorio nel contesto di razionalizzazione ed armonizzazione dello stesso perseguita dalla civica amministrazione nella principale opera di salvaguardia dell' ambiente.
- Il piano dovrà rigorosamente tener conto e, quindi, rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- La stesura del piano dovrà evidenziare le esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché delle concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare armonicamente le richieste pubblicitarie di carattere commerciale e socio culturale.
- Il piano, nel suo complesso, dovrà anche salvaguardare e rispettare le norme del codice della strada, il regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso, del regolamento di polizia municipale locale, del traffico ed urbanistico.

ART. 6 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(art. 3 comma 3 D. Lgs 507/93)

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, rispondenti e conformi sia nella quantità che nella qualità alle effettive esigenze accertate ed in sintonia ai criteri generali di cui al precedente articolo, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il Concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

STENDARDI mono o bifacciali
POSTERS 6x3 mono o bifacciali
TRESPOLI / COLONNINE
MATERIALE DI ARREDO URBANO IN GENERE

Le caratteristiche tecniche degli stessi, colore, formato ecc... saranno determinate dagli uffici competenti di concerto con l'ufficio urbanistico.

ART. 7 QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze attuali ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi per la pubblicità di natura diversa è così determinata:

- Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale il 20%;
- Per le affissioni di natura commerciale l' 80%.

ART. 8 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

In via generale si stabilisce che in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, il Comune si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 3 del Codice della strada, ossia, della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

- se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della strada e suo regolamento di esecuzione ed attuazione.
- Se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della strada, si applicherà il seguente iter:
 - a) Domanda in bollo, indirizzata al Sindaco del Comune, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo stesso dovrebbe essere installato.
 - b) Disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo nonché le caratteristiche tecniche.

L'esame delle domande verrà effettuato dagli uffici competenti e dal settore Tributi fino ad un cartello di mq. 6 di superficie, oltre, verrà interessato anche il settore tecnico urbanistico e quello della viabilità e traffico al fine di garantire il rispetto delle norme contenute dal Codice della strada.

ART. 9 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE

Il canone dovuto per l'istallazione di mezzi pubblicitari sul suolo pubblico deve essere deliberato dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornato.

Il canone, deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale ricade l'occupazione.

Il privato titolare della concessione dovrà corrispondere, oltre il canone convenuto, la tassa relativa all'occupazione degli spazi pubblici.

Nel caso di domande di istallazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicità diverse dalle affissioni come l'istallazione di arredo urbano in genere, la Giunta valuterà l'offerta del richiedente, sentendo eventualmente, altre ditte o società specializzate nel settore specifico.

L'offerta non deve necessariamente tradursi in una quantificazione monetaria, potendo la stessa essere formulata con l'offerta di infrastrutture.

Per gli spazi privati da destinare alle affissioni si rinvia all'articolo seguente.

ART. 10 SPAZI PRIVATI PER L'AFFISSIONE

Il Comune di Mortara, nel rispetto della tipologia e della qualità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti art. 6 e 7 e della predisposizione del Piano Generale degli impianti di cui all' art. 5, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l' affissione diretta di manifesti e simili.

Per l' aggiudicazione degli spazi privati dovrà essere predisposto apposito disciplinare che tenga conto di quanto indicato agli articoli precedenti.

CAPO II DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 11 OGGETTO

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto delle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili è soggetta alle imposte sulla pubblicità.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto terzi, di manifesti e simili di cui all' art. 12 comma 3 del D. Lgs. 507 del 15/11/1993.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, pubblici esercizi, ad attività commerciali, sportive e tutti quelli in cui chiunque può accedere in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

Ai fini dell' imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell' esercizio di un' attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l' immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 12 SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell' imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 13 ADOZIONE DELLE TARIFFE

Per effetto dell'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 507/93, e tariffe, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e qualora non modificate entro il suddetto termine s'intendono prorogate di anno in anno.

ART. 14 PUBBLICITA' ORDINARIA E CRITERI DI COMMISURAZIONE

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quelle ivi previste.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto terzi di manifestazioni e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva dell'impianto nella misura e con le modalità previste al comma 1 del presente articolo.

Per le superfici di cui ai commi precedenti comprese tra i metri quadrati 5.5 e 8.5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quelle di superficie superiore a metri quadrati 8.5 la maggiorazione è del 100%.

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato, non si fa luogo ad applicazioni d'imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero, riferibili al medesimo soggetto passivo, collegati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base mentre le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria annuale e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga eseguita in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART. 15 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all' interno o all' esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l' imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, nella misura e con le modalità previste dall' articolo 12 comma 1 del D. Lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all' esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni previste dal precedente articolo comma 3.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l' imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d' esercizio, per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l' imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l' imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell' impresa o adibiti a trasporti per suo conto, l' imposta è dovuta per anno solare al Comune dove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o da quella successiva d' immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al precedente comma 3 non è dovuta l' imposta per l' indicazione del marchio, della ragione sociale e dell' indirizzo dell' impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore al mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l' attestazione dell' avvenuto pagamento dell' imposta ed esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 16 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare si applica un' imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per la pubblicità del comma 1 di durata non superiore a 3 mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dell'impresa si applica l' imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l' imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

ART. 17 PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni o con altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell' imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestazioni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce

marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, ivi indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiali distribuiti.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 17/02/1994.

ART. 18 RIDUZIONE DELL' IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

ART. 19 ESENZIONI DELL' IMPOSTA

Sono esenti dall' imposta:

- a) la pubblicità realizzata all' interno dei locali adibiti alla vendita di beni o dalla prestazione di servizi quando si riferisca all' attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all' attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso nei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita relativi all' attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l' utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all' interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma;
- d) la pubblicità, escluso le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne dell' edicole o nelle vetrine o sulle porte d' ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all' interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente all' attività esercitata dall' impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all' esterno delle stazioni stesse o lungo l' itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all' interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all' art. 13 comma 1 del D. Lgs. 507/93;

- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e da ambienti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopi di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 20 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui al CAPO I di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei Comuni che abbiano la popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a 3000 abitanti, degli altri Comuni il servizio è facoltativo. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita dal regolamento comunale in misura promozionale al numero degli abitanti e comunque di almeno 12 metri quadrati nei Comuni inferiori a 3000 abitanti.

ART. 21 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, in diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. La misura del diritto sulle pubblicazioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 ed in base ai periodi richiesti è quella indicata nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 75 del 17/02/1994. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli la maggiorazione è del 100%. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 507, per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

ART. 22 RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza ;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 23 ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell' ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami delle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 23 MODALITA' DEL ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni .

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne

tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta del 10% del diritto con un minimo di £. 50.000 per ciascuna commissione, tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d' oneri di cui all' art. 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Nell' ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l' elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l' indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO IV SANZIONI

ART. 25 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

- 1) Per l' omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all' art. 8, si applica, oltre al pagamento dell' imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all' ammontare dell' imposta o del diritto evasi.
- 2) Per l' omesso o tardivo pagamento dell' imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1 una soprattassa pari al 20% dell' imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
- 3) Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta od il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuate, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell' avviso di accertamento.
- 4) Sulle norme dovute per l' imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti inesigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell' eseguito pagamento.

ART. 26 SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti riguardanti l' effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
- 2) Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all' installazione degli impianti, si applica a sanzioni da £. 200.000 a £. 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall' accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all' ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d' ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 3) Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell' applicazione delle sanzioni di cui al

comma 2 la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

- 4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e di interessi, nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
- 5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 6.

ART. 27 PRIMO ARTICOLO DEL CAPO IV

- 1) Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
- 2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

CAPO V

ART. 28 DICHIARAZIONE

- 1) il soggetto passivo di cui all' art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l' ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l' importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell' imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell' anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13, 14, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell' anno in cui è stata accertata: per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l' accertamento.

ART. 29 PAGAMENTO DELL' IMPOSTA

- 1) L' imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo d' imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
- 2) Il pagamento dell' imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a 1000 lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore. L' attestazione dell' avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
- 3) Il Comune con particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
- 4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia d'importo superiore a lire tre milioni.
- 5) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998 n. 43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del codice civile.
- 6) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.
- 7) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO VI LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN GENERALE

ART. 30 GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.
- 2) Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c, della legge 08/06/1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32.
- 3) Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 31 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

- 1) Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.
- 2) L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo d'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
- 3) L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
- 4) Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7% semestrale sugli importi non versati, che non può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 5) Nel caso di variazioni di tariffe superiori al 10%, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

ART. 32 DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.
- 2) Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte sia più favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

ART. 33 CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

- 1) Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 viene effettuato in conformità all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'onere, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14 dell'art. 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
- 2) La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33 D. Lgs. 507.
- 3) L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a 90 giorni a quella in cui si svolge la gara.
- 4) I soggetti partecipanti alla licitazione devono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20, 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengano, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione

stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione o la decadenza della stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d.

- 5) Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni con esclusione della possibilità di rinnovo.
- 6) Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati da Comune con apposita convenzione.